



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 316 CSAT 21 del 25 febbraio 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

Riunione del giorno 25 febbraio 2020.

APPELLI

Procedimento 91/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Avv. Antonino Giannotta

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. GIARRE 1946 (CT) Avverso squalifica per tre gare. A carico del calciatore sig. Alessandro La Rosa.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Giarre 1946 – Carlentini Calcio del 09.02.2020. C.U. n. 298 del 12.02.2020.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi nei termini l'ASD Giarre 1946, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il sig. La Rosa non ha mai pronunciato alcuna frase offensiva né nei confronti del DDG né tanto meno nei confronti dell'assistente ma si stava rivolgendo, sebbene con toni forti, nei confronti di un proprio compagno di squadra e sebbene abbia ritenuto ingiusto il provvedimento disciplinare a suo carico ha lasciato senza profferire parola il terreno di gioco.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS, fa piena dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 25' del 2° t. è stato espulso, su segnalazione dell'AA1, il calciatore La Rosa Alessandro per avere rivolto una frase dall'evidente tenore offensivo nei confronti del DDG.

In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione a carico del predetto calciatore nel minimo edittale di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 36 del CGS essendo avvenuto il tutto in un unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore La Rosa Alessandro e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.93/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Avv. Antonino Giannotta

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CARLENTINI CALCIO (SR) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Messina Daniele.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Giarre 1946 – Carlentini Calcio del 09.02.2020. C.U. 298 del 12.02.2020.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e contestuale invio dei motivi l'ASD Carlentini Calcio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Daniele Messina non ha mai adottato un comportamento violento in danno di un calciatore avversario essendosi limitato nell'occorso a poggiare una mano a mo' di spinta su un calciatore avversario.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 33' del 2° t. è stato espulso il calciatore Messina Daniele per avere colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e la sanzione, così come inflitta dal GST, è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione essendo stata, peraltro, determinata nel minimo edittale previsto dall'art. 38 CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.97/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Avv. Antonino Giannotta

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.P.D. CRISAS ASSORO (EN) Avverso squalifica per sette gare a carico del calciatore Giuseppe Montagna; avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore Campagna Giuseppe; avverso squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sig.ri La Biunda Alessio e L'Episcopo Gabriele; avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Lo Pumo Orazio ed avverso ammenda di € 50,00.

Campionato 3^a Cat. Girone "B" Gara: Crisas Assoro – FC Gravina del 9.2.2020.

C.U. n. 34 del 12.02.2020 Delegazione Provinciale di Catania.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'APD Crisas Assoro in persona del suo Presidente pro tempore impugna le decisioni assunte dal GST sia a carico di essa reclamante che a carico dei propri tesserati, come in epigrafe riportate, e ne chiede l'annullamento o l'inefficacia sostenendo in buona sintesi che le stesse risultano sproporzionate a quanto realmente accaduto essendosi limitati i calciatori in questione ad una "accesa protesta".

Per quanto riguarda poi la sanzione dell'ammenda la reclamante fa presente che le chiavi dello spogliatoio dell'arbitro sono sempre rimaste nel possesso del dirigente addetto all'arbitro il quale non le ha mai richieste, mentre ritiene del tutto "fantasiosa" la circostanza che la porta in questione sia stata colpita probabilmente da due pietre.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti ed i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che:

- a) il calciatore sig. Orazio Lo Pumo è stato espulso unitamente ad un calciatore

- avversario perché si colpivano reciprocamente;
- b) al 37' del 2° t. è stato espulso, per somma di ammonizioni, il calciatore sig. Giuseppe Montagna, capitano, il quale una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare si avvicinava al DDG apostrofandolo con delle frasi dall'evidente tenore offensivo mimando nel contempo il gesto di colpirlo con uno schiaffo. Lo stesso veniva allontanato a fatica da tre suoi compagni;
 - c) il calciatore sig. Alessio La Biunda è stato espulso perché a seguito della rete dalla società avversaria correva verso il DDG profferendogli frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso;
 - d) il calciatore sig. Giuseppe Campagna è stato espulso perché appena terminata la gara si avvicinava al DDG urlandogli contro frasi dall'evidente tenore minaccioso;
 - e) al termine della gara nel breve tragitto che separa il campo dagli spogliatoi l'arbitro veniva circondato dai calciatori Orazio Lo Pumo, Giuseppe Montagna, Gabriele l'Episcopo e Giuseppe Campagna che a vario titolo gli profferivano frasi dall'evidente tenore minaccioso.

Il direttore di gara raggiunto il proprio spogliatoio non poteva, per sicurezza, chiudere a chiave la porta perché la stessa ne risultava sprovvista e la stessa veniva, successivamente, colpita da due oggetti che il DDG ha ritenuto essere delle pietre.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento e nei termini che seguono:

- 1) la squalifica a carico del calciatore La Biunda Alessio va rideterminata in due gare di squalifica rientrando la condotta posta in essere nella fattispecie p. e p. dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 36 CGS;
- 2) la squalifica del calciatore sig. L'Episcopo Gabriele va rideterminata in due gare perché anch'essa rientrante nella fattispecie p. e p. dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 36 C.G.S.; la squalifica a carico del calciatore Giuseppe Campagna va ridetermina in quattro gare perché sebbene la condotta rientri anch'essa nella fattispecie p. e p. dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 36 C.G.S. la stessa risulta reiterata al termine della gara;
- 3) la sanzione a carico del calciatore sig. Giuseppe Montagna va confermata nella sua interezza in quanto una giornata va applicata per l'espulsione per somma di ammonizioni, tre gare vanno applicate per il comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del DDG, ulteriori due gare vanno applicate per la reiterate minacce profferite all'indirizzo dell'arbitro al termine della gara ed infine una ulteriore gara di squalifica va applicata come aggravamento delle suddette sanzioni ai sensi dell'art. 73 comma 4 NOIF; parimenti va confermata la sanzione dell'ammenda non trovando riscontro negli atti ufficiali di gara quanto sostenuto dalla reclamante;
- 4) per quanto riguarda, infine, la posizione del calciatore sig. Orazio Lo Pumo, preliminarmente va corretta la decisione assunta dal GST nella parte in cui lo inserisce tra i calciatori non espulsi essendo stato lo stesso espulso nel corso della gara per condotta violenta in danno di un avversario, per la qualcosa la sanzione minima prevista dall'art. 38 C.G.S. è di tre gare di squalifica a cui deve aggiungersi l'ulteriore squalifica per il comportamento minaccioso assunto nei confronti del DDG al termine della gara, per cui allo stesso, in riforma della squalifica inflittagli dal giudice di prime cure, va inflitta ai sensi del comma 2 dell'art. 78 C.G.S. la sanzione di cinque giornate di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due giornate la squalifica a carico dei calciatori La Biunda Alessio e L'Episcopo Gabriele; ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig.

Giuseppe Campagna; ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Orazio Lo Pumo correggendosi, nel contempo, la decisione assunta dal GST nella parte in cui lo considera "calciatore non espulso" trattandosi invece di "calciatore espulso" conferma nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 25 febbraio 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI